

DIRITTO ALLO SPORT E *NELLO* SPORT NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE TRA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E PERSEGUIMENTO DELLA PACE: ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE MISURE SPORTIVE CONTRO LA RUSSIA*

Gianpaolo Maria Ruotolo

Professore ordinario di Diritto internazionale nell'Università di Foggia

*Sport the war, war support
The sport is war, total war
When victory's a massacre
The final swing is not a drill
It's how many people I can kill*

(Araya, King, Hannemann, Lombardo)

Abstract

Il lavoro indaga l'esistenza di un diritto fondamentale allo sport di rilevanza internazionalistica, cioè se e in quali termini l'ordinamento internazionale contenga norme che impongono agli Stati di garantire agli individui di praticare attività sportive, e le modalità attraverso le quali il diritto internazionale impatta sulla *governance* dello sport, specie con riguardo al divieto di discriminazione e alle azioni per il perseguimento della pace, con una particolare attenzione al recente caso delle misure adottate contro la Russia.

Parole chiave: Diritto internazionale dello sport, Diritti fondamentali, Divieto di discriminazione, Neutralità, Sanzioni, Russia

Abstract

The paper investigates both the existence of a fundamental right to sport in international law – that is, if and in what terms the international legal order imposes to States to guarantee individuals to practice sport – and the ways in which international law impacts on the governance of sport, especially with regard to the prohibition of discrimination and the actions taken for the pursuit of peace, with particular attention to the recent case of the measures adopted against Russia.

Keywords: International sport laws, Fundamental rights, Prohibition of discrimination, Neutrality, Sanctions, Russia

* Il testo rappresenta una versione modificata e aggiornata, e con l'aggiunta delle note, di una relazione presentata all'Università del Salento il 6 aprile 2022 in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace. L'autore desidera ringraziare i Professori Luigi Melica e Giuseppe Gioffredi per l'invito.

1. Premessa

L'oggetto di questo breve contributo è duplice. La prima questione che proveremo a indagare concerne l'esistenza di un diritto fondamentale allo sport di rilevanza internazionalistica: cercheremo quindi, seppur brevemente, di capire se e in quali termini l'ordinamento internazionale contenga norme che impongono agli Stati di garantire senza limitazioni ingiustificate agli individui che lo desiderino, che siano essi loro cittadini o meno, di praticare attività sportive. Insomma cercheremo il diritto internazionale *allo sport*.¹

La seconda riguarda invece le modalità attraverso le quali il diritto internazionale impatta sulla disciplina/*governance* dello sport, cioè come le sue norme influenzano le organizzazioni sportive sotto alcuni profili, in particolare con riguardo al divieto di discriminazione e alle azioni per il perseguimento della pace,² con una particolare attenzione al recente caso delle misure adottate contro la Russia.

Potremmo definire questo aspetto come quello relativo al diritto internazionale *nello sport*.³

2. Un diritto internazionale allo sport?

La rilevanza del diritto internazionale come strumento regolatorio del fenomeno sportivo è stata incrementata essenzialmente dal fatto che ormai quest'ultimo, non solo per le competizioni di massimo livello, assume una dimensione sempre più di frequente transnazionale, cioè non riconducibile ad uno e un solo ordinamento statale; e se per quanto concerne i rapporti tra privati la questione può essere risolta attraverso strumenti di diritto internazionale privato, quando è necessario impattare su poteri e funzioni degli Stati, il diritto internazionale "pubblico", ovviamente, è strumento elettivo.

Peraltro la recente definitiva spettacolarizzazione del fenomeno sportivo lo ha fatto diventare anche *altro* rispetto a quello che era anche solo fino a pochi anni fa: se prima lo sport era di massimo interesse essenzialmente per chi lo praticava, adesso forse è diventato di importanza ancora maggiore per coloro che, invece di praticarlo, vi assistono. Il fenomeno sportivo, infatti, gioca un ruolo determinante non solo sotto il profilo del corretto sviluppo della personalità umana e di mente e corpo, ma anche sotto il profilo sociale, relazionale, del fenomeno di costume, dell'intrattenimento puro.

E ciò ha condotto a un'ulteriore e definitiva rilevanza economica degli eventi sportivi, anche di quelli in origine riservati a ristrette cerchie di appassionati,⁴ con l'emersione di questioni di pertinenza (anche) del diritto internazionale dell'economia.

E tuttavia, se si guarda al diritto internazionale contemporaneo, a partire dal secondo dopoguerra, dalla nascita delle Nazioni Unite, non c'è una definitiva collocazione, nell'ordinamento internazionale, di un diritto individuale allo sport, neppure sotto il profilo "indiretto" di una serie di obblighi imposti agli Stati.

Il diritto internazionale generale non contempla, difatti, un diritto *allo sport*, cioè non impone agli Stati di garantire alle persone il diritto di praticare l'attività sportiva, neppure in senso *relativo*, cioè con la possibilità di contemplarvi eccezioni. Ma elementi interessanti possono essere rintracciati nel diritto pattizio e negli atti adottati dalle organizzazioni internazionali.

¹ Si occupa del tema già E. Greppi, *Lo sport e i diritti umani*, in E. Greppi, M. Vellano (a cura di), *Diritto internazionale dello sport*, 2^a ed., Torino, 2010, p. 146 ss. Si veda anche J. Lindholm, *When sports is the most important utterly non-important thing in the world*, in *Int'l Sports Law J.*, 2019.

² A. Di Marco, *The internal governance of sporting organisations: international convergences on an idea of democracy*, in *Int'l Sports Law J.*, 2019.

³ Z. Gotlib, *Athletes Have Rights, Too, Right: Investigating the Extreme Unfairness in Sports' Purported Supreme Authority – Why the International Court of Arbitration for Sport Fails to Reign Supreme*, in *Cardozo J. Int'l & Comp. L.*, 2016, p. 389 ss.; B. Schwab, *Embedding the human rights of players in world sport*, in *Int'l Sports Law J.*, 2018.

⁴ S.M. Carbone, *Il contributo della lex mercatoria alla precisazione della lex sportiva*, in E. Greppi, M. Vellano (a cura di), *Diritto internazionale*, cit., p. 241 ss. Per i profili di diritto della concorrenza si veda S. Bastianon, *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione europea*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2012, p. 485 ss. Più in generale, per i profili di diritto dell'Unione europea, di cui non ci occuperemo, si vedano K. Kehrl, *The Unspecified Specificity of Sport: A Proposed Solution to the European Court of Justice's Treatment of the Specificity of Sport*, in *Brooklyn J. Int'l L.*, 2014, p. 403 ss.; R. Parrish, *Sports law and policy in the European Union*, Manchester/New York, 2003; K. Pijetlovic, *EU sports law: a uniform algorithm for regulatory rules*, in *Int'l Sports Law J.*, 2017; S. Weatherhill, *European Sports Law – Collected Papers*, 2nd ed., The Hague, 2014.

Uno dei settori del diritto internazionale più evoluti con riguardo al diritto allo sport è – e non a caso, vista la rilevanza del tema della pace nel contesto del diritto internazionale *nello* sport di cui diremo nel paragrafo che segue – il diritto internazionale umanitario.

Esso, come noto, è quel settore del diritto internazionale che si occupa di regolare i comportamenti degli Stati durante i conflitti armati.⁵

La terza Convenzione di Ginevra del 1949 sul trattamento dei prigionieri di guerra contiene, infatti, almeno due disposizioni vincolanti che riguardano lo sport. Si tratta degli artt. 38 e 72.

L'art. 38 prevede che

pur rispettando le preferenze individuali d'ogni singolo prigioniero, la Potenza detentrica incoraggerà le attività intellettuali, educative, ricreative e sportive dei prigionieri di guerra; essa provvederà ad assicurare l'esercizio mettendo a loro disposizione locali adatti e l'equipaggiamento necessario. I prigionieri di guerra dovranno avere la possibilità di fare esercizi fisici, compresi sport e giuochi, e di godere dell'aria all'aperto. Spazi liberi sufficienti saranno riservati a tale uso in tutti i campi.

Insomma, la Convenzione, la cui funzione, come tutto il diritto internazionale umanitario, è quella di “umanizzare” la guerra, persegue tale obiettivo anche attraverso lo sport.

L'art. 72 della stessa Convenzione, poi, prevede che

i prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere, per posta o mediante qualsiasi altro mezzo, invii individuali o collettivi contenenti specialmente derrate alimentari, capi di vestiario, medicinali e oggetti destinati a soddisfare i loro bisogni in materia di religione, di studio o di svago, compresi libri, oggetti di culto, materiale scientifico, moduli d'esame, strumenti musicali, *accessori di sport* e materiale che permetta ai prigionieri di proseguire i loro studi o di esercitare un'attività artistica. Tali invii non potranno, in nessun modo, esonerare la Potenza detentrica dagli obblighi che le incombono in virtù della Convenzione.

La Convenzione, quindi, accanto a oggetti di prima necessità e relativi al perseguimento di diritti tradizionalmente considerati basilari (alla religione, allo studio) colloca gli accessori sportivi.

L'esistenza di questi obblighi di diritto internazionale che gravano sugli Stati rievoca alla mente un film di John Huston del 1981, *Victory (Fuga per la vittoria)*, che annovera tra i suoi protagonisti, oltre ad attori di fama, anche molti calciatori professionisti (tra cui Pelè), e che racconta di una partita di calcio tra una squadra di ufficiali alleati detenuti in un campo di prigionia nazista, e la squadra dei carcerieri. La storia è ispirata a un evento reale, che in questi ultimi mesi è tornato di drammatica attualità per il fatto di aver avuto luogo in Ucraina, il 9 agosto 1942, quando, a Kiev si scontrarono una selezione di calciatori (la F.C. Start) e un team composto da ufficiali dell'aviazione tedesca Luftwaffe (la Flakelf). Vinse la prima squadra, ma i suoi componenti furono tutti trucidati di lì a poco per vendetta dai nazisti...

Se si guarda, però, la Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo del 1948, che, come noto, è il primo catalogo di diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento internazionale, seppur non vincolante – ma che poi ha impattato sull'ordinamento internazionale, con uno degli effetti tipici del *soft law*, attraverso vari meccanismi, come la c.d. *consuetudinarizzazione*, cioè la trasformazione in norme di diritto internazionale generale, ma anche influenzando il testo di accordi internazionali – non vi troviamo alcun riferimento *esplicito* allo sport.

L'art. 24, però, riconosce che ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago, comprendendosi in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. In questa norma c'è un riferimento, nel richiamo allo svago, al diritto al tempo libero, il quale può assumere forme diverse: appare abbastanza probabile che nel diritto al tempo libero, quindi nel diritto allo svago di cui all'art. 24 della Dichiarazione, rientrasse già *ab origine* una forma seppur embrionale e indiretta di diritto allo sport, che però non era esplicitamente previsto.

⁵ Da ultimo si vedano, ampiamente, A. Annoni, F. Salerno, *Tutela internazionale della persona umana nei conflitti armati*, Bari, 2019.

Nel 1966, poi, come noto, le Nazioni Unite promossero il Patto sui diritti economici e sociali, il cui art. 12 impone agli Stati parte di garantire il diritto di ogni individuo di godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire, e, ai sensi del secondo paragrafo, lett. a), di adottare tutte le misure idonee a garantire il sano sviluppo dei fanciulli: ed è fuor di dubbio che la pratica dello sport rientri tra gli strumenti che consentono il raggiungimento di ottime condizioni di salute fisica e mentale e di perseguire il sano sviluppo dei fanciulli.

Siamo qui, a differenza della Dichiarazione universale, in presenza di una norma di diritto internazionale vincolante, la quale, peraltro, ha un ambito soggettivo di applicazione praticamente universale, coincidente cioè con la quasi totalità dei membri della comunità internazionale.

Sempre con riguardo ai minori, poi, dal 1989, anche la Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli prevede, all'art. 24, il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e, all'art. 31, il diritto al tempo libero, il quale deve consentire lo sviluppo delle attitudini mentali e fisiche.

Se, poi, si guarda alla prassi più recente delle principali organizzazioni internazionali e, in particolare, a quella delle Nazioni Unite, va ricordato che l'Assemblea generale si è occupata del ruolo dello sport nell'ordinamento internazionale in numerose occasioni:⁶ a partire, in particolare, dalla metà degli anni '90 del secolo scorso, l'Assemblea ha iniziato ad adottare una serie di risoluzioni in cui collega lo sport e l'ideale olimpico al perseguimento della pace,⁷ specie mediante la raccomandazione dell'osservanza della Tregua Olimpica tra gli Stati membri e il sostegno alle iniziative di sviluppo umano attraverso lo sport, e ripetuti inviti alla cooperazione con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Con una risoluzione adottata il 3 novembre 2006,⁸ in particolare, l'Assemblea generale, dopo aver invitato gli Stati membri e la stessa organizzazione delle Nazioni Unite, la società civile e il settore privato a collaborare in favore di azioni volte a promuovere la pace e accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio attraverso iniziative basate sullo sport, ha auspicato lo sviluppo di un quadro globale per rafforzare una visione comune, definire le priorità e aumentare l'integrazione dello sport come strumento di sviluppo e, quindi, di pace nei programmi e nelle politiche di sviluppo, anche mediante la promozione di meccanismi di finanziamento multi-stakeholder delle organizzazioni sportive, della società civile, degli atleti e del settore privato, specie con riguardo ai Paesi in via di sviluppo. Inoltre l'AG ha incoraggiato gli Stati membri a ratificare la Convenzione internazionale contro il doping nello sport.

Restando nella "famiglia" delle Nazioni Unite, poi, non va dimenticato che, già nel 1978, l'UNESCO, l'Istituto specializzato delle Nazioni Unite che si occupa di educazione, scienza e cultura, si era fatto promotore di una Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport che, pur essendo non vincolante, ha influenzato la prassi degli Stati, divenendo uno strumento di grande rilevanza politica.

La Carta si compone di undici articoli, in cui il diritto allo sport appare essenzialmente concepito come un diritto più evoluto, più complesso e multifunzionale rispetto a quelli di prima generazione, e forse anche rispetto a quelli di seconda generazione, di natura e contenuto economico, sociale e culturale.⁹

Da quanto abbiamo sin qui detto, seppur brevemente, ci pare di poter desumere come il diritto internazionale del dopoguerra non contemplasse in maniera sufficientemente chiara da non lasciare adito a dubbi l'esistenza di obblighi pattizi gravanti sugli Stati idonei a conferire al diritto allo sport la natura di diritto fondamentale autonomo; esso, infatti, appariva essenzialmente come un riflesso di altri diritti e valori (il diritto alla salute, il diritto a un corretto sviluppo della personalità, il diritto al tempo libero, l'umanizzazione della guerra).

Il diritto allo sport, insomma, di certo non appartiene alla c.d. prima generazione di diritti fondamentali. Qualche elemento potrebbe indurre, invece, a qualificarlo come un diritto di seconda o di terza generazione: le

⁶ Si vedano le risoluzioni 48/11, 49/29, 50/13, 52/21, 54/34 e 56/75 e le decisioni 50/486, p. 53 e 52/460, p. 61.

⁷ Cfr. la risoluzione 49/29, reperibile all'indirizzo "[Official Document System](#)"

⁸ A/RES/61/10, reperibile all'indirizzo <https://daccess-ods.un.org/>

⁹ Sul punto si veda L. Melica, *Sport e "diritti" in Italia e nel mondo*, Bologna, 2022, p. 33 ss.

difficoltà di inquadramento del diritto allo sport sono legate, comunque, alla sua natura multifunzionale, al suo necessario operare in maniera “trasversale”.¹⁰

Insomma il diritto internazionale contemporaneo si caratterizza certamente per un *trend* che vede il sempre maggior rilievo del diritto *allo sport*. È difficile dire con certezza se tale procedimento si sia perfezionato al punto da contemplare già oggi un vero e proprio diritto allo sport *autonomo*, direttamente azionabile dagli individui, ma di certo l'ordinamento internazionale *raccomanda* agli Stati di garantire agli individui un diritto allo sport. Tuttavia, a noi pare, qualora il diritto allo sport venga letto quanto meno come un *enabler* di altri diritti fondamentali oggetto di norme internazionali vincolanti (come il diritto alla salute, allo sviluppo mentale, alla sanità mentale e fisica, il diritto alla relazione con gli altri, alla vita privata) esso può certamente esser visto come oggetto di veri e propri obblighi internazionali gravanti sugli Stati.¹¹

A livello regionale europeo, poi, ricordiamo che sebbene la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), come noto, si concentri sui diritti civili e politici di livello più basilare rispetto al diritto dello sport, molte delle sue norme, però, siano state applicate a fattispecie che riguardano lo sport: si pensi al diritto al rispetto della vita privata, al diritto al giusto processo (che è stato applicato a fattispecie sportive con riguardo, in particolare, a una serie di sanzioni adottate nei confronti di sportivi), alle norme relative alla libertà di pensiero, alla libertà di coscienza, alla libertà di religione e alla libertà di espressione. Insomma, sebbene la Convenzione non contempli il diritto allo sport, anche in questo campo si è dimostrata essere uno strumento vivo e, in quanto tale, ha visto la sua applicazione progressiva anche al fenomeno sportivo, appunto.¹²

3. Il diritto internazionale *nello sport*: la promozione della pace e le misure contro la Russia

Il secondo profilo di cui intendiamo occuparci concerne, come accennato in apertura, alcune delle (innumerevoli) modalità attraverso le quali il diritto internazionale influenza la disciplina e la *governance* dello sport, cioè come le sue norme impattano sulle organizzazioni sportive, in particolare con riguardo alla tutela degli atleti dalle discriminazioni e al perseguimento della pace.¹³

L'ordinamento internazionale, infatti, come noto, impone una serie di obblighi di tutela dei diritti fondamentali degli atleti e, più in generale, di coloro che praticano sport: in particolare esso impone un divieto di discriminazioni, che possono aver luogo per i motivi più disparati, come nazionalità, razza, genere, religione, orientamento sessuale, ecc.

Ricordiamo che, nello sport come in altri settori, le discriminazioni possono avere natura diretta o indiretta: si rientra nel primo caso quando un atleta è trattato meno favorevolmente rispetto ad altri che si trovano in una situazione simile per motivi di razza o di origine etnica, di religione o di convinzioni personali, di disabilità, di età o di orientamento sessuale, nel secondo quando norme, politiche o prassi apparentemente neutre, che cioè si applicano a tutti allo stesso modo, penalizzano però surrettiziamente solo alcuni a causa della razza o dell'origine etnica, della religione o delle convinzioni personali, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale (si pensi, ad esempio, a una regola che vieti di indossare un copricapo, la quale discriminerebbe alcuni gruppi per motivi religiosi).

Anche in questo caso sia la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, all'art. 2, sia i Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici e sociali, all'art. 2, impongono che i diritti fondamentali devono essere garantiti a tutti, utilizzando una formula ormai divenuta di stile, senza distinzione senza distinzione di razza, di orientamento sessuale, di religione.

¹⁰ In questo senso si veda già E. Greppi, *Lo sport e i diritti umani*, cit.

¹¹ J. Anderson (ed.), *Leading Cases in Sports Law*, The Hague, 2013; I. Blackshaw, *International Sports Law: An Introductory Guide*, The Hague, 2017; R.C.R. Siekmann, *Introduction to International and European Sports Law*, The Hague, 2012.

¹² Si veda, per un riassunto della giurisprudenza CEDU pertinente, Sport and the European Convention on Human Rights – Factsheet del gennaio 2022, reperibile al seguente collegamento presente nel sito della [Corte Europea dei Diritti dell'Uomo](#).

¹³ A. Di Marco, *The internal governance of sporting organisations: international convergences on an idea of democracy*, in *Int'l Sports Law J.*, 2019.

Nel 1965, poi, le Nazioni Unite promuovono la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; e il motivo razziale certamente viene applicato alle fattispecie sportive da subito, come vedremo più avanti.

Nel 1979 viene promossa la Convenzione contro la discriminazione nei confronti delle donne, in cui si presta finalmente attenzione alle discriminazioni su base di genere. Arriva poi all'attenzione delle organizzazioni internazionali, e attraverso queste, degli Stati, il problema della discriminazione nei confronti dei portatori di handicap: nel 1960 vengono inaugurate le Paraolimpiadi.

In questo contesto va ricordato come la Carta olimpica – che, non essendo il prodotto della prassi degli Stati in senso stretto, anticipa il trend, ormai consolidatosi, che vede la sempre maggiore rilevanza, nell'ordinamento internazionale, dei soggetti non statali, fra i quali, oltre agli individui e alle multinazionali, vanno annoverate certamente le federazioni sportive – sia uno strumento di grande rilevanza, il quale contempla numerosi divieti di discriminazione.

Per quanto concerne il divieto di discriminazione per motivi razziali, ricordiamo che nel 1977 ancora l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò una Dichiarazione contro l'apartheid nello sport: la Dichiarazione, che trovava la sua occasione nell'allora drammatica situazione in cui versava il Sudafrica, indusse le organizzazioni sportive ad adottare una serie di misure nei confronti di quest'ultimo e della sua pratica di apartheid, con l'esclusione delle sue squadre dalle competizioni internazionali e il rifiuto delle altre nazionali a prender parte alle attività sportive in Sudafrica.

E nel dicembre del 1985, proprio sulla base della Dichiarazione, viene approvata la Convenzione delle Nazioni Unite contro l'apartheid nello sport,¹⁴ che conferma la possibilità di utilizzare lo sport come strumento di promozione dei diritti umani e di repressione contro le loro violazioni: ai sensi dell'art. 3, gli Stati parte sono obbligati a non consentire contatti sportivi con uno Stato che pratica l'apartheid e ad intraprendere le azioni appropriate per garantire che i loro organismi sportivi, squadre e singoli non abbiano tale contatto.

Il tema delle “sanzioni” sportive, peraltro, è tornato ad assumere grande rilievo in occasione dell'aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina del 2022.¹⁵

Da ultimo, infatti, sono state adottate numerose reazioni da parte di federazioni sportive internazionali, che hanno colpito non solo società e federazioni sportive russe, ma anche individui.¹⁶

Si tratta di misure che hanno anche un impatto economico (si pensi, ad esempio, allo spostamento a Parigi della finale di Champions League, originariamente prevista a San Pietroburgo) e che hanno prodotto un grosso rilievo mediatico e contribuito all'isolamento internazionale della Russia: siffatte misure, difatti, mirano ad impedire l'organizzazione di competizioni sportive internazionali sul territorio della Russia (nonché della Bielorussia) e la partecipazione di atleti russi e bielorusi a competizioni sportive organizzate in tutto il mondo.

Esse sono state adottate in esecuzione di una raccomandazione del CIO del 28 febbraio 2022.¹⁷

Tale raccomandazione, muovendo dal presupposto che uno degli obiettivi del Movimento Olimpico è di contribuire alla pace attraverso lo sport e della consapevolezza della necessità di rispettare il *principio di equità* e, quindi, di non punire gli atleti per le decisioni del loro Governo alle quali non abbiano partecipato attivamente, ricorda, però, proprio quel *principio di non discriminazione* di cui dicevamo poc'anzi, e in particolare, il fatto che, mentre gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia potrebbero continuare a partecipare a eventi sportivi, a molti atleti ucraini ciò è impedito a causa dell'aggressione subita dal loro Paese.

Pertanto, al fine di proteggere l'integrità delle competizioni sportive globali e la sicurezza di tutti i loro partecipanti, il CIO ha raccomandato alle federazioni sportive internazionali e agli organizzatori di eventi sportivi

¹⁴ Cfr. [United Nations Treaty Collections](#).

¹⁵ Sulle sanzioni adottate in contesto economico si veda A. Ali, *Dalle misure restrittive dell'Unione europea alla “guerra economica” nei confronti della Russia e della Bielorussia a seguito dell'invasione dell'Ucraina*, in *Questione giustizia*, 2022, reperibile online.

¹⁶ L. Goretti, *The Sporting Sanctions against Russia: Debunking the Myth of Sport's Neutrality*, in *IAI Papers*, 9 maggio 2022, reperibile online; C. Pérez, *Ahead of the game? Sporting sanctions against Russia following the invasion of Ukraine*, in *EJIL Talk!*, 2022, reperibile online; D.P. Shugrue, *The Effect of Sanctions Against Russia on the Sporting World*, in *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, 8 marzo 2022, reperibile online.

¹⁷ Reperibile sul sito dell'[International Olympic Committee](#).

di non invitare o consentire la partecipazione di atleti e funzionari russi e bielorusi alle competizioni internazionali e che i cittadini russi o bielorusi possano essere ammessi solo come atleti neutrali o squadre neutrali, cioè senza la visualizzazione di simboli, colori, bandiere o inni nazionali.

Inoltre il CIO ha anche deciso di revocare l'Ordine Olimpico – la più alta onorificenza concessa dal Comitato stesso – già concesso a tutti coloro che svolgono rilevanti funzioni nel Governo della Federazione Russa e, in particolare, a Vladimir Putin, Presidente della Federazione Russa, a Dmitry Chernyshenko, Vice Primo Ministro della Federazione Russa e a Dmitry Kozak, Vice Capo del personale dell'Ufficio esecutivo presidenziale.

A questa raccomandazione hanno fatto seguito una serie di decisioni da parte di FIFA,¹⁸ ITF,¹⁹ FIBA,²⁰ ISU²¹ e *World Athletics*,²² tra gli altri.

Quanto alla qualificazione giuridica di siffatte misure, bisogna ricordare che l'ordinamento internazionale contempla la distinzione tra misure di rappresaglia e di ritorsione: le prime costituiscono, come noto, comportamenti che, violando obblighi di diritto internazionale, se non rappresentassero la reazione a un precedente illecito internazionale, sarebbero a loro volta illeciti, mentre le seconde, che pure hanno il fine di reagire a un illecito subito, sono però comportamenti comunque internazionalmente legittimi, anche se inamichevoli nei confronti dello Stato offensore.

Ebbene, a noi pare di dover qualificare, alla stregua del diritto internazionale, tali misure come misure del secondo tipo: è dubbio, infatti, che sussistano obblighi di diritto internazionale che impongono la partecipazione degli atleti di tutti gli Stati a tutte le manifestazioni sportive internazionali (si pensi alla pratica del boicottaggio delle Olimpiadi, che si verificò tra i Paesi dei due blocchi contrapposti nel periodo della Guerra fredda) o di consentire, da parte degli organizzatori, agli atleti di tutti gli Stati di ammetterli.

Peraltro, anche qualora un obbligo siffatto dovesse essere individuato, l'esclusione, in presenza di motivi anche solo di opportunità potrebbe esser vista, più che come una vera e propria rappresaglia, come una deroga legittima a siffatto obbligo (si pensi, a mero titolo di esempio, a quanto dicevamo *supra* con riguardo alla Convenzione contro l'apartheid nello sport).

In particolare, peraltro, ricordiamo che l'art. 59 della Carta olimpica contempla la possibilità di sanzioni per il mancato rispetto di obblighi che derivano dalla stessa, tra cui la Tregua, certamente violata dalla Russia.

Né, a nostro parere, consente di raggiungere una conclusione differente il mancato rispetto, nel caso di specie, del principio di neutralità di cui all'art. 1, par. 2 del Codice etico del CIO,²³ il quale, non a caso inglobato in un codice "etico", appunto, non è oggetto di veri e propri obblighi di diritto internazionale.

¹⁸ Reperibile nella sezione *news* del sito www.ffa.com.

¹⁹ Reperibile nel sito dell'International Tennis Federation.

²⁰ Reperibile nella sezione *news* del sito www.fiba.com.

²¹ Consultabile nel sito dell'International Skate Union.

²² Reperibile nella sezione *Press release* del sito www.worldathletics.org.

²³ Il Codice è direttamente consultabile tramite il collegamento al sito del CIO.